

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-349 del 26/01/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SPALLANZANI VINI SRL DI SCANDIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-339 del 25/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisei GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.4453/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta
"SPALLANZANI VINI Srl" - Comune di **Scandiano**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"SPALLANZANI VINI Srl"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Scandiano – Via Casellette n.1**, per l'attività di produzione e vendita di vini e mosti acquisita agli atti con PG/16385 del 02/02/2021 e successive integrazioni acquisite al PG/57958 del 13/10/2021;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
2. Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
3. Proseguimento senza modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
4. Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Scandiano con atto PG/30922 del 26/02/2021;
- il parere relativo alla conformità urbanistica del Comune di Scandiano acquisito al PG/168812 in data 03/11/2021;
- nulla osta del Comune di Scandiano in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di IRETI Spa n. RT021724-2021-P del 28/10/2021. tale nulla osta è incluso all'interno del parere di conformità urbanistica del Comune di Scandiano acquisito al PG/168812 in data 03/11/2021.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio di nuovo atto di Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"SPALLANZANI VINI Srl"** ubicato nel comune di **Scandiano – Via Casellette n.1**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Nulla-osta acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-6034 del 30/12/2019;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D. Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D. Lgs 152/06;**
- **Allegato 4 – Nulla-osta acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"SPALLANZANI VINI Srl"** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e vendita di vini e mosti nell'impianto ubicato in Comune di **Scandiano – Via Casellette n.1** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.8 – ASPIRAZIONE SU SCARICO POMPE VUOTO CONCENTRATORE
 EMISSIONE N.9 – SFIATO SILOS CALCE
 EMISSIONE N.10 – GENERATORE DI ACQUA CALDA A METANO DA 34 KW
 EMISSIONE N.11 – GENERATORE DI ACQUA CALDA A METANO DA 32 KW
 EMISSIONE N.12 – CISTERNA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DA 1,27 MC
 EMISSIONE D1 – EMISSIONE DIFFUSA CARICO FILTRO A TAMBURRO ROTATIVO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **28 Marzo 2022** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **4 Aprile 2022**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE LUCIANI FBL90 AD OLIO COMBUSTIBILE DA 2326 Kw	1600	12	8	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 150 < 500 < 1700	(1)(2)
E2	GENERATORE DI VAPORE MINGAZZINI MODELLO PB40 AD OLIO COMBUSTIBILE DA 2441 Kw	1600	12	8	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 150 < 500 < 1700	(1)(2)
E3	GENERATORE DI VAPORE MINGAZZINI PVR40EU A METANO DA 2325 Kw	3040	9	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(3)
E4	CISTERNA DA OLIO COMBUSTIBILE < 3,5 DA 10 MC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E5÷E7	SFIATI VAPORE CALDAIE A BTZ	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E8	ASPIRAZIONE SU SCARICO POMPE VUOTO CONCENTRATORE	1000	9	24	Biossido di zolfo	< 500	
E9	SFIATO SILOS CALCE	1000	9	Salt. < 1 h/g	Materiale Particellare	< 10	(4)
E10	GENERATORE DI ACQUA CALDA A METANO DA 34 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E11	GENERATORE DI ACQUA CALDA A METANO DA 32 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E12	CISTERNA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DA 1,27 MC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					

ED1	EMISSIONE DIFFUSA CARICO FILTRO A TAMBURRO ROTATIVO	EMISSIONE DIFFUSA
(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.		
(2) La Ditta è tenuta ad utilizzare olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.		
(3) I limiti di emissione per il materiale particellare e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile metano o GPL.		
(4) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.		

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, del biossido di zolfo e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nella centrale termica E1-E2 olio combustibile conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte 1 Sezione 1 Punto 7 del medesimo D.Lgs.152/06 e s.m.i., ovvero olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.

3) Per gli impianti di combustione generanti le emissioni **E1-E2-E3**, che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **E1-E2-E3**, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

5) La Ditta, relativamente al contenimento delle emissioni diffuse derivanti dal carico filtro a tamburo rotativo, è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni:

- evitare l'uso dell'impianto nelle giornate ventose;
- ridurre al minimo il salto di polvere dal sacco alla vasca;
- collocare il macchinario il più possibile vicino alle pareti dell'edificio, in modo da ridurre l'esposizione al vento.

6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 – 2 – 3 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) - 8.

7) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

8) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'A.R.P.A. e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

9) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/16385 del 02/02/2021 e le integrazioni acquisite con PG/57958 del 13/10/2021.

10) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

11) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

12) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

13) L'A.R.P.A. esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06

La ditta presso lo stabilimento di via Casalette in comune di Scandiano svolge l'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso di vini e mosti. In specifico la ditta ha due capannoni, denominati rispettivamente C1 e C2 nella stessa area cortiliva di proprietà aziendale.

Il presente allegato riguarda due distinti punti di scarico in pubblica fognatura (A1 ed A2) delle acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento e di condensa provenienti dall'impianto di concentrazione e acque di lavaggio.

Nel capannone C1 avviene la concentrazione dei mosti. Tale operazione consiste nel far evaporare il contenuto idrico dei mosti per riscaldamento a mezzo di generatore di vapore il quale necessita di raffreddamento che viene effettuato tramite acqua proveniente da pozzo. L'impianto di concentrazione è dotato di torre di raffreddamento nella quale parte dell'acqua viene riciclata per mantenerne la temperatura, una frazione di acqua prelevata da pozzo evapora in torre, mentre un'altra parte viene scaricata in pubblica fognatura nel punto di scarico A1.

Recapitano in pubblica fognatura nel punto A1 anche:

- l'acqua contenuta nel mosto, previa condensa;
- le acque di lavaggio vasche e pavimenti e acque reflue domestiche di servizi igienici.

Nel capannone C2 sono presenti apposite cisterne per il mosto ed un impianto di concentrazione. Le acque reflue che recapitano in pubblica fognatura nel punto di scarico A2 sono: acque di lavaggio delle vasche e dei pavimenti; le acque di condensa del mosto e le acque di defangazione prodotte dal generatore di vapore; le acque di rigenerazione delle resine a scambio ionico dell'impianto di concentrazione del mosto; le acque di rigenerazione delle resine dell'impianto di demineralizzazione.

Le modifiche oggetto della presente autorizzazione riguardano:

- lo scarico derivante dalla rigenerazione delle resine degli impianti di addolcimento delle acque di pozzo a servizio delle due centrali termiche, della zona centrifuga ed a servizio delle caldaie produzione acqua calda per i lavaggi dei due filtri tangenziali;
- l'inserimento dell'impianto di produzione tartrato di calcio che viene recuperato dalle acque di rigenerazione dell'impianto di rettifica. Il prodotto è in seguito utilizzato per la produzione di acido tartarico in altri stabilimenti. Tale lavorazione non genera acque di scarico;
- lo scarico di acque di lavaggio dei filtri tangenziale, in entrambi i capannoni e quindi afferenti allo scarico A2;
- l'impianto di stabilizzazione tartarica presente all'interno del capannone C1. Tale impianto funziona analogamente a quello di rettifica, sfruttando il passaggio dei mosti e dei vini in una resina a scambio ionico. Tale passaggio provoca la riduzione della quantità di potassio determinando il giusto grado di stabilizzazione dei vini e dei mosti.
- L'installazione di due serbatoi adibiti alla neutralizzazione delle acque derivanti dalla concentrazione dei mosti e dalla fase di controlavaggio delle resine impiegate per la stabilizzazione tartarica prima dello scarico in pubblica fognatura (scarico A2).

La ditta dichiara che, a seguito delle sopracitate modifiche, i quantitativi di acque scaricati non subiscono variazioni significative e rientrano nei limiti già autorizzati.

Nello scarico A2 vengono inoltre convogliate le acque reflue domestiche (non oggetto di autorizzazione, in quanto sempre ammesse ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06, in osservanza del Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del servizio idrico integrato) e le acque meteoriche dei piazzali, senza necessità di autorizzazione espressa.

È presente un ulteriore punto di scarico S4 le acque reflue dei servizi domestici dell'abitazione.

La ditta, con Piano di gestione delle superfici scoperte ai sensi della DGR 1860/06, dichiara altresì che le superfici scoperte di pertinenza dello stabilimento sono esclusivamente adibite al transito dei mezzi per il carico e scarico ed in minima parte a parcheggio dei veicoli del personale interno. All'esterno dei fabbricati non è svolta alcuna attività produttiva né lo stoccaggio di prodotti in attesa di spedizione, tutta la rete di raccolta delle acque meteoriche è comunque raccolta insieme alle acque industriali ed allontanata come tali.

La planimetria di riferimento è la Tavola 1 datata Novembre 2021 ed allegata alle integrazioni acquisite al PG.157958 del 13/10/2021.

Prescrizioni

- 1) Il volume annuo massimo scaricabile dello scarico A1 è fissato in 6.000 m³.
- 2) Il volume giornaliero massimo scaricabile dello scarico A1 è fissato in 24 m³.
- 3) Il volume annuo massimo scaricabile dello scarico A2 è fissato in 17.000 m³.
- 4) Il volume annuo massimo scaricabile dello scarico A2 è fissato in 70 m³.
- 5) Gli scarichi A1 e A2 non dovranno superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	4000
BOD	3500
COD	4000
Solfiti	40
Cloruri	3000
Fosforo	200
Azoto ammoniacale	150
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Tensioattivi totali	30

- 6) I pozzetti di ispezione devono consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Devono essere accessibili al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 7) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
- 8) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 9) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 10) E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 11) È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
- 12) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI Spa) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
- 13) Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs.152/06, I tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

- Lo scarico oggetto del presente allegato è costituito dalle acque di raffreddamento provenienti dall'impianto di desolforazione dei mosti collocato nel capannone C1 utilizzato per eliminarne l'anidride solforosa e consentirne la fermentazione (indicato con la sigla A3 in planimetria).
- Il raffreddamento viene eseguito utilizzando acqua prelevata che non entra a contatto con il prodotto.
- Lo scarico è misurato da apposito contatore.
- Il corpo recettore delle acque di scarico è il Condotto Riazzone che confluisce nel Torrente Tresinaro.
- La ditta dichiara che gli impianti e le lavorazioni che generano acque reflue scaricate in acque superficiali non sono oggetto di modifiche.
- La planimetria di riferimento è la Tavola 1 datata Novembre 2021 ed allegata alle integrazioni acquisite al PG.157958 del 13/10/2021.

Prescrizioni

1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Prima dello scarico in acque superficiali, deve essere funzionante un adeguato pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
5. Deve essere effettuato 1 autocontrollo annuale delle temperature medie del corpo idrico recettore a monte e a valle del punto di immissione dello scarico, con riferimento a quanto indicato dalla tabella 3 - Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 alla voce Temperatura.
6. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
7. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni, con particolare riferimento a quella del Consorzio di Bonifica competente, di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE- SAC e Sezione Territoriale competente i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 4 – Nulla-osta acustico

Dalla previsione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che le misure e i calcoli previsionali attestano, relativamente agli interventi in progetto, il rispetto dei limiti di legge, assoluti al confine aziendale ed assoluti e differenziali presso i ricettori abitativi, nel periodo di riferimento diurno.

Tuttavia, fermo restando quanto indicato nel precedente nulla-osta acustico, la ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

1. le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
2. la ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
3. la attivazione degli impianti in orario notturno è subordinata alla realizzazione delle ulteriori mitigazione acustiche in progetto;
4. l'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
5. porte e portoni degli edifici di produzione dovranno essere mantenuti sempre chiusi e dovranno essere dotati di sistemi automatici di chiusura nonché procedure scritte per il personale affinché siano mantenute sempre chiuse le finestrate dei medesimi edifici;
6. predisporre un sistema temporizzato per la variazione automatica del numero di giri del ventilatore a servizio della torre di raffreddamento;
7. le pompe di travaso nell'area esterna dovranno essere utilizzate con le seguenti modalità alternative: 2 pompe fisse insonorizzate o 1 pompa fissa insonorizzata e una mobile, quest'ultima unicamente all'interno dell'area cortiliva individuata dalla previsione acustica. Tale area di utilizzo dovrà essere opportunamente delimitata e individuata con idonea segnaletica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.